



# Ministero dell'università e della ricerca

## Allegato 1

### (Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia)

1. Il giorno 12 gennaio 2026 sono pubblicate nell'area riservata del portale CINECA *University* le graduatorie nazionali di merito nominative afferenti a ciascuno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42), degli studenti provenienti dai Paesi UE e non UE e residenti in Italia, redatte sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto, con l'indicazione per ogni studente della sede universitaria alla quale risulta immatricolabile, secondo l'ordine di preferenza indicato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.M. n. 418 del 30 maggio 2025, all'atto dell'iscrizione al relativo corso di laurea.

Lo studente, dopo l'accesso alla sua area riservata, visiona e verifica tutte le informazioni presenti in merito al punteggio conseguito e all'anagrafica.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla assegnazione e alla successiva immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico nel quale lo studente ha svolto il semestre filtro. Tutte le informazioni restano conservate per cinque anni dal momento dell'iscrizione online dello studente, salvo quanto previsto dall'informativa *privacy* al punto "Periodo di conservazione dei dati personali e utilizzo anche per fini storici e statistici" resa disponibile allo studente all'atto dell'iscrizione al semestre filtro sul portale *University*. Al termine del periodo di conservazione i suddetti dati sono resi anonimi.

2. Lo studente è immatricolabile presso la prima sede utile, nell'ordine delle preferenze indicate, sulla base del punteggio ottenuto e del numero dei posti disponibili.

3. A partire dal giorno 13 gennaio 2026 lo studente provvede all'immatricolazione secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. È in ogni caso stabilito che lo studente deve immatricolarsi, a pena di decadenza, entro il giorno 16 gennaio 2026.

4. Lo studente che non provvede ad immatricolarsi nei termini prescritti dal precedente punto 3 decade dalla possibilità di immatricolarsi nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria prescelto, ferma restando la possibilità per lo studente di immatricolarsi e proseguire gli studi in uno dei corsi affini, di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, secondo le procedure ed i termini di cui all'Allegato 3.

5. Entro le ore 12:00 del giorno 20 gennaio 2026 ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.

6. Gli eventuali posti disponibili, a seguito della mancata immatricolazione dello studente nei termini di cui al punto 3, nell'ambito della graduatoria afferente a ciascun corso di laurea magistrale a ciclo



## *Ministero dell'università e della ricerca*

unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria, sono utilizzati per le successive immatricolazioni a partire dal giorno 21 gennaio 2026.

7. A partire dal giorno 21 gennaio 2026, gli studenti che, in base al punteggio ottenuto, non sono immatricolabili presso una delle sedi universitarie opzionate secondo l'ordine di preferenza indicato in base al precedente punto 1, possono procedere ad ulteriori scelte di tutte le sedi disponibili ove residuino i posti all'esito della procedura di cui al punto 3 e seguenti. Lo studente concorre sui predetti posti in ordine di graduatoria.

8. Le scelte possono essere presentate esclusivamente *on line* attraverso il portale CINECA *University* all'interno del quale sono indicate, altresì, le sedi delle università per le quali residuano posti.

9. La procedura telematica di cui al punto 7 è attiva dal giorno 21 gennaio 2026 al giorno 23 gennaio 2026 ore 17.00 (GMT + 2).

10. A partire dal giorno 26 gennaio 2026 lo studente provvede all'immatricolazione, secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria. È in ogni caso stabilito che lo studente deve immatricolarsi, a pena di decadenza, entro il giorno 29 gennaio 2026.

11. Lo studente che non provvede ad immatricolarsi nei termini prescritti dal precedente punto 10 decade dalla possibilità di immatricolarsi nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria prescelto, ferma restando la possibilità per lo studente di immatricolarsi e proseguire gli studi in uno dei corsi affini, di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, secondo le procedure ed i termini di cui all'Allegato 3.

12. Entro le ore 12:00 del giorno 2 febbraio 2026 ogni università, mediante il proprio sito riservato, comunica al CINECA i nominativi degli studenti immatricolati.

13. La graduatoria afferente a ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, e medicina veterinaria è definita in data 3 febbraio 2026.

14. Gli studenti non collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito afferenti a ciascuno dei corsi di laurea a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, o medicina veterinaria, sono assegnati ai fini dell'immatricolazione ad uno dei corsi di laurea affini di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, secondo le preferenze indicate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c), del medesimo decreto e le procedure ed i termini previsti dall'Allegato 3.

15. Gli eventuali posti residui alla data del 3 febbraio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo, secondo le procedure di seguito dettagliate.



## *Ministero dell'università e della ricerca*

16. Nel corso del primo anno, qualora un ateneo risulti avere capacità formative residue, lo stesso ateneo può accogliere istanze di cambio di sede presentate da studenti, ove accerti la sussistenza di gravi motivi debitamente documentati. Le università disciplinano nei propri regolamenti le modalità di attuazione di tali disposizioni.

17. Le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in applicazione di istituti, previsti nei regolamenti di Ateneo in materia, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell'Università e della Ricerca. In conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, secondo il quale: *“nelle more dell’attuazione dell’articolo 2, comma 2, lett. f), g) e h) della legge 14 marzo 2025, n. 26, per i corsi di cui all’articolo 1, resta ferma la procedura di determinazione del numero nazionale dei posti disponibili di cui all’articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264”*, non si programmano posti aggiuntivi negli anni successivi al primo, essendo la programmazione annuale riferita agli ingressi al primo anno di corso di laurea da parte degli studenti che superano il semestre filtro di cui al richiamato decreto legislativo. I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l'ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell'Università e della Ricerca per il primo anno. Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici. Gli studenti che intendono essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi o bandi pubblici pubblicati dagli atenei. Gli studenti invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto agli studenti non rientranti nelle predette categorie. Pertanto, se due o più studenti ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei crediti e delle necessarie propedeuticità, pari punteggio o pari valutazione, viene



## *Ministero dell'università e della ricerca*

preferito lo studente invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.

18. Gli atenei prevedono negli avvisi o bandi pubblici che l'iscrizione ad anni successivi al primo di uno studente proveniente da un ateneo di Paese UE ovvero di Paese non UE è sempre subordinata all'accertamento, da parte dell'università italiana di destinazione, del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell'ateneo di provenienza nonché all'ineludibile limite del numero di posti disponibili assegnato all'università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale. A tal fine, per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto, gli atenei specificano analiticamente nei loro avvisi o bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell'ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze, sia il numero di posti disponibili per il passaggio o trasferimento a ciascun anno successivo al primo.

19. Per nessun motivo è consentita l'iscrizione degli studenti in sovrannumero rispetto alla coorte cui le iscrizioni si riferiscono.